

ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

dal 1868

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI, Rettore Università “Lumsa”

MARIO CARAVALE, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

FRANCESCO D’AGOSTINO, Prof. Em. Università di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

LUIGI LABRUNA, Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO, Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

FERRANDO MANTOVANI, Prof. Em. Università di Firenze

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

ALBERTO ROMANO, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore



ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

dal 1868

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI, Rettore Università “Lumsa”

MARIO CARVALE, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

FRANCESCO D’AGOSTINO, Prof. Em. Università di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

LUIGI LABRUNA, Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO, Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

FERRANDO MANTOVANI, Prof. Em. Università di Firenze

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

ALBERTO ROMANO, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore



Archivio giuridico *online* - ISSN 2282 2828
appendice semestrale *open access* di
Archivio giuridico Filippo Serafini

www.archiviogiuridiconline.it



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it - www.archiviogiuridiconline.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, gestione sito web: Stem Mucchi Editore (MO)

Publicato nel mese di dicembre 2022

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe de Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Marco Molinari

APPUNTI PER UNA LETTURA ‘ALLARGATA’ DI D. 41, 2, 34, 2*

Ulp. 7 *disp.* (Pal. 125)¹: D. 41, 2, 34, 2: Servus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem. Nam et servus alienus, ut Celsus scribit, sive a me, sive a nemine possideatur, potest mihi acquirere possessionem, si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Da subito bisogna rammentare, per ragioni che emergeranno poco per volta *infra*, che O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, col. 411, n. 125 – dopo aver individuato la *sedes materiae* del frammento nella trattazione relativa all'*exceptio rei venditae et traditae* –, lo fa precedere da un caso di acquisto del possesso mediante *traditio* eseguita al *procurator*. Il principio dell'acquisto del possesso *per procuratorem*, dopo le esitazioni di Nerazio (D. 41, 3, 41) e di Gaio (Gai., *Inst.* 2, 95), appare indiscusso nella tarda età classica (Pap. 2 *def.* D. 41, 2, 49, 2, Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 20, Paul. 3 *ad Ner.* D. 41, 3, 47, Ulp. 7 *disp.* D. 41, 2, 34, 1, Ulp. 4 *reg.* D. 41, 2, 42, 1, Ulp. 16 *ad ed.* D. 6, 2, 7, 10, Ulp. 71 *ad ed.* D. 43, 26, 6, 1, Ulp. 28 *ad ed.* D. 13, 7, 11, 6, Ulp. 29 *ad Sab.* D. 47, 2, 14, 17, Ulp. 7 *disp.* D. 39, 5, 13 e Paul. *sent.* 5, 2, 2). Sul punto, cfr. P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998, p. 90 ss. e la nt. 43 alle pp. 90-91. Si discute, invece, della classicità del principio dell'acquisto del possesso *per procuratorem, etiam domino ignorantis*, sebbene C. 7, 32, 1, Pap. 2 *def.* D. 41, 2, 49, 2 e Paul. 3 *ad Ner.* D. 41, 3, 47 facciano propendere per l'affermativa. Per la classicità, *inter alios*, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, *Diritti reali*, ristampa corretta della 1 ed. a cura di G. BONFANTE, G. CRIFÒ, Milano, 1972, p. 357 ed E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, Milano, 1946, p. 129. Fenomeno tipicamente romano, le soluzioni nascono da discorsi asistemati su questioni plurisolubili. Sebbene stia nel quadro, la conclusione non è mai calcolabile come un teorema. Ne parla, con riguardo alla casistica delle aspettative e all'acquisto del possesso *per procuratorem*, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator. Vol. I: l'acquisto del possesso e della proprietà*, Bologna, 2007, p. 164, nt. 289. Vedi anche G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini*, Milano, 2008, p. 211 ss., M. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, I, Milano, 2008, p. 277 ss. e A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina del contratto*, I, Torino, 2018, p. 239 ss.

Anche il mio servo acquista il possesso a mia insaputa. Infatti anche il servo altrui, che sia da me o da nessuno posseduto, può acquistarmi il possesso, se lo acquista in mio nome. E ciò pure è da ammettere.

In un passo del 7mo libro delle sue *Disputationes*², Ulpiano non solo dà per ammesse tre fattispecie la cui classicità è stata, come vedremo, revocata in dubbio, ma le giustappone come se dalla seconda e dalla terza fattispecie (acquisto del possesso per mezzo del *servus alienus*, posseduto comunque da me o da nessuno, che spenda il mio nome: casi mutuati espressamente da Celso) sia possibile enucleare la *ratio decidendi* della prima (acquisto del possesso *mihī ignorantī* tramite il mio servo).

Delle due mosse del ragionamento ulpiano, la seconda risulta essere quella più ostica, perché il vincolo tra i menzionati casi, suggerito dal *nam*, lascia parecchio a desiderare³ e,

² Quanto all'opera e alla sua natura, cfr. A. LOVATO, *Traditio e conventio nel settimo libro delle disputationes ulpianee*, in *SDHI*, LXVII, 2001, Id., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 174 ss., ove ulteriori, interessanti, considerazioni sul linguaggio di Ulpiano.

³ S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti*, in *Memorie della R. Accademia delle Scienze in Modena*, s. 3, XI, 1911 (ora in *Scritti di diritto romano* [Napoli, 1955, p. 349 ss.]: «Si può dare più barocco ragionamento di quello che porge il § 2? Oltre al procuratore anche il servo acquista a me ignaro il possesso, perché pure il servo altrui (sia da me posseduto o da nessuno) può acquistare il possesso per me se lo prenda in nome mio! Ma l'unica nota che fa difficoltà all'acquisto del possesso per mezzo del servo proprio è l'ignoranza del padrone. E si elimina forse l'ostacolo, allegando che si può acquistare per mezzo del servo altrui? Se io sono a conoscenza dell'opera di questo intermediario, egli acquista '*scienti mihī*'; e non giova più dimostrare che il servo mio possa acquistare il possesso *ignoranti mihī*. Se poi il servo altrui è capace di acquistare per me a mia insaputa, tanto meglio lo sarà il servo mio proprio. Ma allora tutto il peso dell'osservazione starebbe nel momento dell'ignoranza e Ulpiano avrebbe dovuto dire: *nam et servus alienus ... potest mihī ignorantī acquirere possessionem*. Troppi passaggi poterono dunque e anzi dovettero separare la proposizione *servus meus rell.* dal periodo *nam et servus alienus rell.* perché l'interpolazione dell'uno debba necessariamente reagire su quella dell'altra. Di certo l'emblema dell'ultima parte del § 2 è molto importante: per esso qualunque persona, libera o serva, acquista il possesso a colui in nome del quale

a parere della dottrina prevalente⁴, sfuma in un enorme non-senso, non attribuibile, però, al giurista severiano, bensì ai compilatori, i quali avrebbero inteso «configurare questo acquisto per mezzo del 'servus alienus' (e indirettamente anche quello del *servus* al proprio *dominus*, prospettato all'inizio del passo) alla stessa stregua di un acquisto per mezzo di libero rappresentante»⁵, senza accorgersi, tuttavia, dell'incongruenza che, sul piano logico, risultava dal testo così riscritto.

Il compito, non facile, che si prefiggono questi appunti consiste nell'introdurre qualche argomento nuovo, o qualche nuova ragione ad argomenti vecchi, a favore non solo della classicità delle ipotesi di acquisto del possesso enumerate da Ulpiano, ma anche della natura occasionale delle possibili alterazioni del paragrafo in esame, che ad avviso di chi scrive non modificherebbero la sostanza dell'autentico pensiero del giurista severiano.

Prima di cominciare l'esame delle supposte interpolazioni, bisogna premettere che tutte le questioni affrontate da Ulpiano si riallacciano, in parte (quanto al *servus meus*, che è la fattispecie presa in considerazione all'inizio del § 2) e, in parte, *in negativo* (quanto al servo altrui posseduto comunque da me o non posseduto da alcuno, ossia le fattispecie tragguardate nella seconda parte del § 2) al problema dell'acquisto del pos-

lo prende. Ma resta a decidere se Ulpiano ammettesse l'acquisto del possesso ad insaputa del padrone fuori del peculio».

⁴ Come sarà chiaro nel corso del lavoro, la dottrina si divide tra coloro che reputano autentica la prima parte del testo e posticcia la seconda; chi ipotizza glossemi o interpolazioni in entrambe le parti, salvando o no la «Folgerichtigkeit» dell'insieme, e chi, invece, afferma l'origine integralmente compilatoria del brano. Fra questi ultimi, E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano*, cit., p. 119, il quale vi vede «una viva testimonianza delle audacie e delle falsificazioni dei compilatori, che attribuiscono espressamente ai giureconsulti (*ut Celsus scribit!*) l'opinione contraria a quella che in realtà i giureconsulti avevano!». Così, anche P. DE FRANCISCI, *Sull'acquisto del possesso per mezzo degli schiavi*, in *RIL*, XC, 1907, p. 1013 ss. e S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi* (= *Scritti*, I, cit., p. 349).

⁵ G. NICOSIA, *L'acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti»*, Milano, 1960, p. 289.

sesso tramite i *potestati subiecti*⁶ e ne richiamano le difficoltà ricostruttive⁷.

Com'è noto, Gaio si era espresso linearmente: Gai., *Inst.* 1. 52: *quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur*, Gai., *Inst.* 2, 87: *non solum autem proprietas per eos quos in potestate habemus adquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur; unde etiam per eos usucapio procedit*⁸, nonché Gai., 11 *ad ed. prov.*, D. 41, 1, 32: *etiam invitis nobis per servos adquiritur paene ex omnibus causis*. Quel che rileva, ai fini dell'acquisto del possesso, è la situazione possessoria o para-possessoria (la *potestas*) che lega il *pater* o il *dominus* ai *subiecti* (anche liberi)⁹ e senza la quale non può darsi alcun effetto acqui-

⁶ Cfr. F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 46 ss.

⁷ La difficoltà connessa con l'esatta individuazione del perimetro della dottrina classica è evidenziata da A. BURDESE, s.v. *Possesso*, (*dir. rom.*), in *ED*, XXXIV, Varese, 1985, p. 459.

⁸ Cfr. Gai., *Inst.* 2, 89 = D. 41, 1, 10 e Gai. 26 *ad ed. pr.* D. 41, 2, 15: *Rem, quae nobis subrepta est, perinde intellegimur desinere possidere atque eam, quae vi nobis erepta est. sed si is, qui in potestate nostra est, subriperit, quamdiu apud ipsum sit res, tamdiu non amittimus possessionem, quia per huiusmodi personas acquiritur nobis possessio. et haec ratio est, quare videmur fugitivum possidere, quod is, quemadmodum aliarum rerum possessionem intervertere non potest, ita ne suam quidem potest.*

⁹ È il caso dei soggetti *in mano* o *in mancipio*; le perplessità di Gaio al riguardo, estese al servo in usufrutto, non sono, però, del tutto coerenti con la premessa che, a rigore, non le ammetterebbe: *quia ipsas/ipsam non possidemus* e lasciano presagire aperture euristiche come quelle già concettualizzate, per esempio, in Paul. 5 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 8: *per eum in quo usum fructum habemus, possidere possumus, sicut ex operis suis acquirere nobis solet, nec ad rem pertinet, quod ipsum non possidemus: nam nec filium*. Sul frammento paolino, vedi C. FERRINI, *Manuale di pandette*, ed. curata ed integrata da G. GROSSO, Milano, 1953⁴, p. 249 nonché, con diverse motivazioni (per le quali, cfr. M. MARRONE, *La posizione possessoria del nudo proprietario nel diritto romano*, in *AUPA*, XXVIII, 1961, p. 51 ss. e M.A. MESSANA, *Sui libri definitio-num di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*, XLV.2, 1998, p. 205 ss.), Pap. 2 *Def.* D. 41, 2, 49pr.: *Possessio quoque per servum, cuius usus fructus meus est, ex re mea vel ex operis servi acquiritur mihi, cum et naturaliter a fructuario teneatur et plurimum ex iure possessio mutuetur*. Su questi temi, cfr. G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 27 ss., P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., p. 83 ss. e F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 46 ss.

sitivo: *ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest*¹⁰.

Qualora l'avente potestà sia in buona fede, il risultato sarebbe garantito – osserva Gai., *Inst.* 2, 94 – anche se quelli posseduti siano servi altrui o, addirittura, liberi, purché l'acquisto avvenga in funzione del criterio esposto in Gai., *Inst.* 2, 92 (con riguardo ai diritti), *id est si quid ex re nostra vel ex operis suis adquirant*. L'istituzionista (cfr. Gai., *Inst.* 2, 95) non ammette in alcun modo, invece, che si possa acquistare per mezzo di uomini liberi che non siano soggetti al nostro potere o posseduti in buona fede, e così pure esclude l'acquisto per mezzo di servi altrui sui quali non si abbia né usufrutto né giusto possesso.

Questa chiara esposizione gaiana diventa, tuttavia, molto complessa nel Digesto, soprattutto con riguardo all'elemento soggettivo del *dominus*. La circostanza è qui rilevante perché nella prima parte del nostro paragrafo si prescinde, come abbiamo visto, sia dalla *causa peculiaris* che dalla *scientia*: in tale connessione, è un fatto che nella compilazione giustiniana¹¹ figurino testi che ammettono l'acquisto non solo nel caso normale del *dominus sciens* ma anche quando l'acquisto avvenga nell'ambito del peculio (*peculiaris causa*) senza che sia necessaria la *scientia domini*. È solo l'esistenza di fonti oggettivamente disparate (anche rispetto alle diverse motivazioni portate a sostegno della *causa peculiaris*)¹² che ha consentito alla dottrina dell'epoca interpolazionistica di sostenere, ambigualmente, sia l'interpolazione della prima parte del § 2 (ad

¹⁰ Gai., *Inst.* 2, 87. Ne è un corollario l'acquisto a colui del quale *in bonis sit servus*, ex Gai., *Inst.* 2, 88. Sull'impossibilità che lo schiavo, non dotato di personalità giuridica, possa costituire un autonomo rapporto possessorio, cfr. S. TONDO, 'Pignus' e 'precarium', in *Labeo*, V, 1959, p. 187.

¹¹ Esistono, al riguardo, diversi inventari delle fonti. Il primo a farne una raccolta fu P. DE FRANCISCI, *Sull'acquisto del possesso per mezzo degli schiavi*, in *RIL*, XC, 1907, p. 1002 ss.; lo seguirono S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi* (= *Scritti*, I, cit., p. 345 ss.) e P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, cit., p. 345 ss. Si veda anche, con integrazioni, G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 163 e, per un più recente quadro diacronico, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 47 ss.

¹² Cfr. D. 41, 2, 44, 1 e D. 41, 2, 1, 5.

esempio De Francisci, nel senso della cancellazione del riferimento alla *causa peculiaris*, sul presupposto della classicità del limite) sia la sua genuinità (ad esempio, Nicosia, nel caso contrario).

Appare tuttavia condivisibile il rilievo che il diverso punto di vista delle fonti è connaturato all'ambito del *ius controversum* e che, in ogni caso, la tesi dell'interpolazione dei testi classici che ammettono la *causa peculiaris* non è coerente con la funzione tipica del peculio «che è proprio quella di armonizzare e compensare»¹³, quale modo di sistemazione dei rapporti di diritto con i sottoposti e con i terzi, e che sottende anche una generale volontà di acquisto. Nonostante persistenti perplessità al riguardo¹⁴, è quindi possibile sostenere che le diverse testimonianze siano più esattamente da riconnettere a *disensiones* di scuola (che, partendo dal requisito della *scientia domini*, l'hanno poi progressivamente superato per le esigenze del peculio, sino ad arrivare, «vuoi per interpretazioni o situazioni particolari, o anche per adattamenti giustiniane»¹⁵, all'acquisto automatico sulla base della relazione potestativa) e che forse, per diritto classico, una composizione tra fonti così diverse possa basarsi semplicemente sulla constatazione che

¹³ Cfr. D. DALLA, *Gli acquisti dei soggetti a potestà secondo gli schemi delle Institutiones*, in *Agire per altri: la rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica. Convegno Università di Roma Tre, 15-17 Novembre 2007*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, Napoli, 2010, p. 262 e nt. 4 e 5, il quale ricorda che la tesi, attraente proprio perché in controtendenza rispetto all'epoca in cui fu espressa, risaliva a Solazzi ed era stata ripresa da Bonfante.

¹⁴ A. BURDESE, *In tema di animus possidendi nel pensiero della giurisprudenza classica (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, cit., p. 525 e ID, s.v. *Possesso*, (*dir. rom.*), cit., p. 459. P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., p. 88 e nt. 35, benché non ritenga adeguatamente provato che le controversie possano essere ricondotte alle due scuole, tuttavia riconosce che la posizione dottrinale più aderente ai testi sia quella che evidenzia la diversità delle opinioni prospettate già dai giuristi classici, «coniugata però con l'idea che distingue altresì a seconda dei diversi effetti che possono derivare dalla *possessio*».

¹⁵ Cfr. D. DALLA, *Gli acquisti*, cit., p. 262.

all'ordine di idee al quale rimandavano Papiniano¹⁶ e Paolo¹⁷ – per i quali l'acquisto del possesso al *dominus* (o al *pater*) ignaro, per mezzo di uno schiavo (o figlio), era ammesso solo quando fosse avvenuto come atto di gestione del peculio – si contrapponesse la diversa opinione dei Proculiani – fino ad Ulpiano, tendenzialmente incanalato nella loro scia di pensiero – per i quali la volontà del rappresentato era un elemento del fatto e non veniva in considerazione come dato giuridico se non con riguardo alla *possessio civilis* (idonea all'usucapione).

Persino Ulpiano, peraltro, sembra atteggiarsi verso la regola generale (*servus meus ignoranti mihi adquirit possessionem*) con qualche oscillazione giustificata dalla peculiarità del caso concreto¹⁸. Non c'è ragione, quindi (o, almeno, la ragio-

¹⁶ Pap. 23 *quaest.* D. 41, 2, 44. Sul passo e sulla giustificazione di Papiniano (*dixi utilitatis causa iure singulari receptum, ne cogentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere*) cfr. F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 55 s., nt. 20, con ragguagli sulla letteratura anteriore.

¹⁷ Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 5, ove il giurista severiano richiama adesivamente l'opinione precedentemente espressa da Sabino, Cassio e Giuliano. Sul testo paolino, criticamente (per l'artificiosità della spiegazione relativa al limite della *causa peculiaris*, ricondotta alla *voluntas* dispositiva e anticipatrice dell'acquisto), C. FERRINI, *Manuale*, cit., p. 251. Si veda, però, anche A. BURDESE, *In tema di animus possidendi*, cit., p. 524, che distingue tra *animus* di possedere una cosa determinata e *voluntas* generica di compiere una serie indefinita di acquisti del possesso (implicita nella concessione del peculio). Si veda anche Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 3, 12.

¹⁸ Solo Ulp. 12 *ad ed.* D. 4, 6, 23, 3 e Ulp. 67 *ad ed.* D. 41, 2, 4, invero, restringono l'acquisto alla *causa peculiaris*, mentre tutte le altre, pertinenti, testimonianze ulpianee ne prescindono (Ulp. 16 *ad ed.* D. 6, 2, 9, 6, Ulp. 16 *ad ed.* D. 6, 2, 7, 13; Ulp. 32 *ad ed.* D. 18, 1, 30, Ulp. 70 *ad ed.* D. 41, 2, 2 e, appunto, D. 41, 2, 34, 2). Le due occorrenze bastarono a Solazzi per negare che potesse considerarsi ulpianea la regola enunciata nella prima parte di D. 41, 2, 34, 2. Cfr. S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi* (= *Scritti*, I, cit., p. 349 ss.). *Contra*, ridimensionando la portata delle due fonti 'eccentriche', almeno per la ricostruzione del pensiero classico, G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 287. Le oscillazioni e le attenuazioni del principio si spiegano, mi pare, con le peculiarità del caso, in vista di speciali esigenze da soddisfare, e, comunque, tenendo conto che anche i proculiani (alla cui lunghezza d'onda si accostava il pensiero del giurista severiano) ammettevano il limite per la *possessio ad usucapionem*. Cfr. A. BURDESE, *Recensione* a G. NICOSIA, *L'acquisto del possesso*, in *Labeo*, VIII, 1962, p. 414 e B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto romano classico*, Palermo, 1985, p. 26, nt. 67. Per alcuni autori il riferimento alla *causa peculiaris* è implicito: si veda, proprio in ordine alla prima parte

ne non può essere quella del mancato impiego del riferimento esplicito all'ambito peculiare nel § 2) per escludere che quanto abbiamo letto fin qui (*servus-possessionem*) possa corrispondere all'autentico pensiero del giurista severiano. Non siamo, però, ancora in grado di individuarne la concreta portata, che emergerà solo alla fine dell'esegesi del passo nella sua interezza e in connessione, come vedremo, col paragrafo che lo precede.

Dirigiamo, quindi, subito, più da vicino, l'attenzione alle altre alterazioni presupposte dalla dottrina (quelle relative alla seconda parte del § 2, connesse con le ipotesi di acquisto del *servus alienus*). In particolare, si può prendere come base di partenza l'esegesi di Nicosia¹⁹, il quale – dopo aver sostenuto la classicità della prima parte del § 2 (*servus-possessionem*) – restituisce il frammento in questa forma:

Servus quoque meus ignorantibus mihi adquiret possessionem. nam et servus alienus, ut Celsus scribit, [sive] <qui bona fide> a me, [sive a nemine] possideatur, potest mihi adquirere possessionem, [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est]²⁰.

di D. 41, 2, 34, 2, P. FUENTESECA, *Possessio domino ignorantibus*, in *AHDE*, XXIV, 1954, p. 578, nt. 28. Scettico sulla tesi dell'intervento compilatorio, S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 856-857, nt. 4, il quale, osservando i risultati contraddittorii delle testimonianze, conclude che, anche a voler seguire De Francisci, si dovrebbe parlare non tanto di riforma compiuta quanto di proposito giustiniano rimasto inattuato.

¹⁹ G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 285.

²⁰ Analoga, nella sostanza, l'emendatio di G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1929, p. 64 s., che rimuove, però, anche la scomodissima congiunzione *nam et*, col risultato ulteriore, rispetto alla ricostruzione di Nicosia, di far saltare il nesso (che quegli salvava) con la prima parte del testo: *Servus quoque meus ignorantibus mihi adquiret possessionem. [nam et] servus alienus, ut Celsus scribit, [sive a me, sive a nemine possideatur], <non> potest mihi adquirere possessionem, <nisi bona fide eum possideam> [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est]*. In questa linea di pensiero, se non precisamente così, anche G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animo possidendi*, in *BIDR*, XXX, p. 148, nt. 2 e F. PRINGSHEIM, *Acquisition of ownership through servus fugitivus*, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantenario anniversario del*

Il citato studioso pensa che sia impossibile conciliare l'odierno tenore della seconda parte del testo con le risultanze offerte da Gai., *Inst.* 2, 94-95²¹, concludendo che l'originario discorso ulpiano fosse incentrato sull'acquisto automatico del servo proprio e del servo altrui posseduto in buona fede, mentre i giustinianeî – avendo in testa l'equiparazione dell'acquisto del possesso per mezzo di un libero rappresentante con quello dello schiavo – avrebbero da un lato eliminato il riferimento alla buona fede dell'avente potestà sul *servus alienus* e poi aggiunto, mettendola sullo stesso piano con le disgiuntive *sive ... sive*, l'ipotesi del servo *a nemine possessus*, valorizzando la volontà di quest'ultimo di acquistare ad un soggetto piuttosto che a un altro. Col che, «il principio classico dell'automaticità dell'acquisto era sparito, come era sparito anche il fondamento su cui esso si basava, cioè il possesso (e non di mala fede) sul *servus*»²².

Per cercare di superare tali affermazioni risultano decisive, a mio avviso, due osservazioni.

La prima, attiene al fatto che, come è già stato osservato in dottrina²³, è difficile credere che i compilatori abbiano introdotto un principio nuovo nei testi del Digesto, lasciando la vecchia regola nelle Istituzioni, dove riappare praticamente inalterata. L'osservazione va tenuta in grande rilievo, soprattutto se si considera che il ragionamento celsino relativo al *servus alienus* non posseduto da alcuno, sebbene contrasti con Gai., *Inst.* 2, 95, non è isolato nelle fonti, col che si può essere, sem-

suo insegnamento universitario, Napoli, 1948, p. 630, nt. 129. Critico A. WATSON, *Acquisition*, cit. (= *Studies*, cit., p. 91), per il quale «the second case is in fact, so dependent upon the decision in the first that it could not even have been raised if the first had not been settled. So in the text as it stands *nam et* is inappropriate. The argument is also against Nicosia's reconstruction, [*sive*] <qui bona fide > a me, [*sive* a nemine]».

²¹ Anche P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, cit., p. 271 e p. 285, nell'esegesi della seconda parte del testo, definisce «enorme» ed in contrasto con Gai., *Inst.* 2, 95 l'estensione al *servus alienus* della regola dell'acquisto *domino ignorantis*.

²² Così G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 290.

²³ A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 168.

mai, indotti a pensare che esso sia nei suoi impieghi, magari non pacifico, ma autenticamente classico²⁴:

<Pomp.> [Paul.]²⁵ 32 *ad Sab.* D. 41, 3, 31, 2²⁶: Servus licet in libertate moretur, nihil possidet nec per eum alius. atquin si nomine alicuius, dum in libertate moratur, nactus fuerit possessionem, adquiret ei, cuius nomine nactus fuerit.

Pomponio sviluppa lo stesso ragionamento del giurista proculiano, poi condensato da Ulpiano: è escluso che il *servus alienus* non sottoposto all'altrui possesso (e qui la concessiva chiarisce la fattispecie: *licet in libertate moretur*)²⁷ acquisti per

²⁴ Così, ad esempio, L. VACCA, *Ancora sul problema del procurator*, cit., p. 268 ss.

²⁵ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, col. 1293 e II, col. 140, n. 3.

²⁶ Sul passo, in ordine al quale sono state proposte varie ipotesi interpolazionistiche, vedi H.P. BENÖHR, *Der Besitzerwerb durch Gewaltabhängige im klassischen römischen Recht*, Berlin, 1972, p. 61 ss. e la letteratura indicata da G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., p. 113, nt. 56 e p. 290, nt. 72.

²⁷ È probabile che il frammento si riferisca non tanto al servo che *pro libero se gerat* (ad esempio, il *servus fugitivus* che si faccia passare per libero in modo da eludere le ricerche: ciò, direi, per la netta avversione all'acquisto del possesso suo tramite che Pomponio, sulla scia di Nerva [*arg. ex Paul.* 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 14], manifesta in Pomp. [Mod.] 31 *ad Quint. Muc.* D. 41, 1, 54, 4) quanto al servo che si comporti come libero in piena buona fede (trovandosi in *possessione libertatis sine dolo malo*: cfr. C. 7, 16, 14; C. Th. 4, 8, 9), il che accade, ad esempio, quando *se liberum credat*, pronto a sostenere il suo diritto, tramite l'*adsertor*, davanti al *dominus*. In previdenza del *liberale iudicium* il servo, infatti, *pro libero habetur* o *liberi loco est*. Così, Paul. l. 51 *ad ed.* D. 40, 12, 24, 3: *Sed si quas actiones inferat dominus, quaeritur, an compellendus sit suscipere iudicium. Et plerique existimant, si in personam agat, suscipere ipsum ad litem contestationem, sed sustinendum iudicium, donec de libertate iudicetur: nec videri praeiudicium libertati fieri aut voluntate domini in libertate eum morari: nam ordinato liberali iudicio interim pro libero habetur, et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest. Ceterum ex eventu aut utile iudicium erit aut nullum, si contra libertatem pronuntiatum fuerit* e Gai *ad ed. pr. urb. titulo de causa liberali* D. 40, 12, 25, 2: *Licet vulgo dicatur post ordinatum liberale iudicium hominem, cuius de statu controversia est, liberi loco esse, tamen, si servus sit, certum est nihilo minus eum, quod ei tradatur vel stipuletur, perinde domino acquirere atque si non de libertate eius quaeratur. Tantum de possessione videbimus, cum ipsum post litem ordinatam desinat dominus possidere: sed magis est, ut acquirat, licet ab eo non possideatur. Et cum placuit per fugitivum quoque nos possessionem acquirere posse,*

sé o per altri; tuttavia, se in quella situazione spende il nome di un terzo²⁸, acquista il possesso *ei, cuius nomine nactus fuerit*. Come ha rilevato Albanese²⁹ (mi pare con qualche ragione) «il testo sembra rimaneggiato per certi versi, ma il principio riferito può essere genuino perché Pomponio può aver aderito alla tesi di quanti sostenevano la possibilità di acquistare il possesso *per liberam personam* e applicato questo principio, per analogia, al caso esposto».

Le parole dello studioso ci portano alla seconda osservazione. Nonostante la struttura sintattica del testo, i due «kola» del § 2 di D. 41, 2, 34, uniti dalla congiunzione *nam et*, potrebbero non trovare, come sembrerebbe a prima vista, la loro chiave interpretativa uno nell'altro, quasi tautologicamente, ma entrambi nel paragrafo che precede (e il collegamento, d'altronde, è rivelato dalla congiunzione *quoque* con cui il nostro brano introduce il ragionamento ulpiano rispetto all'ac-

quid mirum etiam per hunc, de quo quaeramus adquiri?, il quale, *tantum de possessione* (e con una soluzione analoga – ma ben altrimenti problematica – a quella adottata per il *servus fugitivus*) fa coesistere la perdita del possesso sullo schiavo *post litem ordinatam* con l'acquisto del possesso, suo tramite, al *dominus* (*sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non possideatur*). *L'in libertati morari* deve protrarsi *diu* per Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 3, 10: *Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudicium liberale pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparat. Sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur: alioquin si ex possessione servitutis in libertatem reclamaverit et liberale iudicium imploraverit, nihilominus in possessione mea est et animo eum possideo, donec liber fuerit pronuntiatu*. Sul frammento, criticamente, G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., pp. 65-66: «Si potrebbero avere dei dubbi – per diritto classico – per il caso del servo che “*in libertatem proclamatur*” prima che, procuratosi l'*adsertor*, si inizi il *liberale iudicium*; ma in precedenza di questo, l'obbligo di attribuire *vindicias secundum libertatem*, qualunque sia il modo in cui il pretore vi ottempera nelle varie fasi storiche, fa sì che il possesso sia tolto al padrone: salve le garanzie per la restituzione e salva anche – a quanto ammette Gaio, l. 25 § 2 D. 40, 12, cit. – la continuazione degli effetti del possesso».

²⁸ Del padrone o di un estraneo. Così, R.J. POTHIER, *Pandectae iustinianae in novum ordinem digestae, cum legibus Codicis et Novellis quae jus Pandectarum confirmans, explicans aut abrogant. Praefixus est Index titulorum et divisionum omnium, quo totius operis specimen quoddam et quasi materiarum Appendix exhibetur. Tomus primus-quintus*, Parisiis, 1748, trad. it. - *Pandette di Giustiniano* - volume V, Venezia, 1835, p. 495, nt. 5.

²⁹ B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie*, cit., p. 33, nt. 101.

quisto del servo *mihi ignorant*), che si riferisce proprio all'acquisto del possesso per mezzo di altri. All'inizio del presente lavoro, l'avevamo cursoriamente anticipato: Lenel³⁰ – dopo aver individuato la *sedes materiae* del frammento nella trattazione relativa all'*exceptio rei venditae et traditae* –, lo fa precedere, appunto, da un caso di acquisto del possesso mediante *traditio* eseguita al *procurator*. Il rilievo di Albanese sul punto che la soluzione dell'acquisto da parte del *servus alienus* possa essere il frutto dell'applicazione analogica, al caso esposto, del principio che ammetteva l'acquisto del possesso per *liberam personam*, suggerisce, allora, di verificare se, anche nel passo in commento, la soluzione del caso di acquisto *per procuratorem* esposta nel § 1 di D. 41, 2, 34 (sempre dal medesimo libro, il 7° delle '*disputationes*' di Ulpiano) non abbia innescato una catena deduttiva, magari sommersa ma plausibile nel discorso del giurista, tale da rendere comprensibile (o meno aprioristico) l'autentico significato del discorso che leggiamo nel § 2. Prima di esaminare il § 1 di D. 41, 2, 34, è necessario, però, mettere brevemente in chiaro quali siano i rapporti tra *procurator* e rappresentanza³¹ nell'esperienza giuridica romana. E spiegare come si sia arrivati all'acquisto del possesso *per extraneam personam*.

Il *procurator*, come è noto, non è, nel mondo romano, un rappresentante diretto nel senso moderno³². Come giustamente osserva Cannata³³, esponendo il pensiero di Flume, «quel-

³⁰ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, col. 411, n. 125.

³¹ Per tutti, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 538 ss. e G. FINAZZI, *L'agire per altri nei rapporti obbligatori*, in *Agire per altri*, cit., p. 25 ss., ove ulteriore bibliografia.

³² Cfr. W. FLUME, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1990, pp. 81-98.

³³ Si veda C.A. CANNATA, *A proposito di: W. FLUME, Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken*, in *SDHI*, LVII, 1991 (= *Atto giuridico e rapporto giuridico*, in *Scritti scelti di diritto romano*, I, a cura di L. VACCA, Torino, 2011, p. 529): «In materia di trasferimento dei diritti in generale, se si tratta di atto di acquisto, esso è inscindibilmente connesso con la persona dell'acquirente; invece, se si tratta di atto di disposizione, ove questo sia compiuto da persona diversa dal titolare del diritto in oggetto, nulla manca all'atto in sé, poiché quel che manca è solo

li che la dottrina romanistica individua come “surrogati della rappresentanza” non hanno in realtà nulla a che fare con essa: se si allude agli acquisti per mezzo di sottoposti, questi dipendono dalla struttura della *potestas*, nel senso che, se un sottoposto acquista, esso non può acquistare che per il suo avente potestà; quanto al sistema delle azioni adiettizie, siamo qui di fronte a una casistica della responsabilità, variamente giustificata: ma non si tratta in ogni caso di obbligazioni che vengono acquistate dall'interessato». Diversa è la situazione nei casi in cui si verificano effetti corrispondenti all'idea moderna della rappresentanza diretta, come per l'acquisto di cose per mezzo del *procurator*, ma anche in questo caso l'acquisto della proprietà al *dominus* non è l'effetto di un negozio acquisitivo della proprietà posto in essere dal rappresentante (che quindi non acquista per il *dominus*, ma gli fornisce *possessio* e *iusta causa* necessari all'acquisto), perché il *procurator* acquista al *dominus* solo il possesso ed è questo possesso, sorretto da una *iusta causa* proveniente dal *procurator*, che consente al *dominus* di acquistare (direttamente o *per usucapionem*) la proprietà. Come per l'acquisto tramite i *potestati subiecti*, l'effetto finale, nell'autentica «Auffassung der Römer», dipende, quindi, dal congegno possessorio. A questo proposito, anche per l'acquisto del possesso, certo, vigeva però il principio generale di *ius civile* che non riconosceva la possibilità di acquistare *per extraneam personam*, ma fu proprio in tale contesto che si pose il dubbio se il principio soffrisse delle eccezioni. Se, infatti, almeno in linea di massima, tale regola poteva non essere d'ostacolo all'acquisto del possesso – attesa la natura stessa della *possessio*, che non è un diritto e non legittima ad azioni – tuttavia bisognava superare la difficoltà (anche logica) di attribuire una fattispecie consistente in un contegno materiale a persona diversa da quello che il contegno tenesse. I dubbi iniziali furono sciolti in senso positivo solo verso la fine dell'età classica, ammettendosi lentamente, per i partico-

la legittimazione del suo autore a disporre, e questo difetto può essere riparato dall'autorizzazione del titolare del diritto (legittimato a disporre) o dalla sua ratifica».

lari rapporti che legavano *procurator* e *dominus*, non solo l'acquisto del possesso in generale, ma finanche l'acquisto *domino ignorantibus*, almeno per la *possessio ad interdicta*.

Il principio conclude una linea evolutiva legata ad alcuni giuristi del II secolo (le fonti pre-adrianeae tacciono, sul punto). Celso³⁴ aveva riconosciuto la possibilità che alcuno cessasse di possedere (continuando a tenere la cosa) facendo *alium possessorem ministerio meo*. Un frammento di Nerazio³⁵ lascia intendere la larga diffusione del principio che ammette l'acquisto del possesso *per procuratorem*. Il principio, ancora discusso ai tempi di Antonino Pio³⁶, è, infine, presentato come

³⁴ Cels. l. 23 *Dig.* D. 41, 2, 18pr.

³⁵ Ner. 7 *membr.* D. 41, 3, 41.

³⁶ Gai., *Inst.* 2, 95. La risposta affermativa al *quaeritur* gaiano è già contenuta embrionalmente in Ner. 7 *membran.* D. 41, 3, 41: *Si rem subreptam mihi procurator meus adprehendit, quamvis per procuratorem possessionem apisci nos iam fere conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redisse usque capi posse existimandum est, quia contra statui captiosum est* (so-stengono, però, l'interpolazione dell'inciso *quamvis ... conveniat*, sia S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 858, nt. 2, che M. BRETONNE, 'Adquisitio per procuratorem?', in *Labeo*, I, 1955, p. 280 ss.), e appare nettamente in vari testi dell'età classica matura (*inter alios*, Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 20-21, Paul. 3 *ad Ner.* D. 41, 3, 47, Ulp. 71 *ad ed.* D. 43, 26, 6, 1). Sulla genuinità dell'inciso neraziano *quamvis ... conveniat* (come probabile espressione della posizione proculiana), più di recente, S. CASTAGNETTI, *Le Membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi. Testo traduzione e commento*, Napoli, 2021, pp. 302-306, ove ulteriore bibliografia, il quale ricorda che si tratta della prima testimonianza in cui è teorizzato l'acquisto *per extraneam personam*, «che avviene qui attraverso un procuratore, anche se probabilmente era già prassi precedente che si desse procura ai liberti per compiere operazioni del genere». Secondo S. SCHLOSSMANN, *Der Besitzerwerb durch Dritte nach römischem und heutigem Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Stellvertretung*, Leipzig, 1881, p. 135, il «Meinungswechsel» di Paolo e di Ulpiano trova origine, come diremo in testo, nel rescritto di Severo e Caracalla del 196 d.C. (C. 1, 7, 2, 1). L'autore, soffermandosi sul tenore di *Pauli Sent.* 5, 2, 2 (*per liberas personas, quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil potest. Sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse utilitatis causa receptum est*), un testo classico in materia, osserva, però, che la vicenda del *procurator* è una storia a sé, un'eccezione alla regola: «die genaue Parallelstellung von *libera persona* und *procurator*, von *nihil* und *possessionem* hat offenbar den Zweck, alle diese Worte zu accentuieren, und gegenüber der Regel die für die Ausnahme charakteristischen Merkmale (als Subject den *procurator*, als Object den *besitz*) in Recht helles Licht zu setzen» (Id., *op. cit.*, p. 86). Eppure, quanto al prin-

una soluzione collaudata dal rescritto contenuto in C. 7, 32, 1 del 196 d.C. E non è casuale che sia Ulpiano – propenso a riconoscere la possibilità dell'acquisto del possesso per *extraneam personam* in termini piuttosto estensivi³⁷ – a riportarne la notizia³⁸. Il rescritto – nel quale la dottrina pressoché concorde³⁹ ritiene, a ragione, interpolato *per liberam personam* in luogo di *per procuratorem* – codifica, almeno quanto al *procurator*, il superamento della regola secondo la quale *per liberas personas, quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil potest*⁴⁰, dichiarando essere soluzione da tempo (*pridem*) re-

cipio dell'acquisto del possesso attraverso un intermediario estraneo, le fonti tracciano una più decisa «Erweiterung» che coinvolge non solo il *procurator*, ma almeno anche il *tutor* (e il *curator*: cfr., nonostante i sospetti di rimaneggiamento, Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 20) nonché, per Ulpiano, addirittura *quis alius negotium meum gerens* (Ulp. 16 *ad ed.* D. 6, 2, 7, 10). Vedi, per la registrazione di questa tendenza, O. BEHREND, *Die Prokurator des klassischen römischen Zivilrechts*, in ZSS, LXXXVIII, 1971, p. 294, M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, p. 393 e nt. 34 e 35 e Id., *Stellvertretung und 'notwendige Entgeltlichkeit'*, in ZSS, XCI, 1974, p. 194, nt. 177. Con riguardo al *tutor*, A. BURDESE, *s.v. Possesso*, cit., p. 459, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 494 e H.J. WIELING, *Drittwirkungen des Mandats und ähnlicher Rechtsverhältnisse*, in *Mandat und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, a cura di D. NÖRR-S. NISHIMURA, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona-Budapest, 1993, p. 259. *Contra* (quanto all'estensione del principio al *tutor* e al *curator*, che sarebbe, invece, da ascrivere ai compilatori giustiniane), F. KNIEP, *Vacua possessio*, I, Jena, 1886, p. 216, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, cit., p. 360, E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano*, cit., p. 125, C. FERRINI, *Manuale*, cit., p. 250.

³⁷ Ulp. 29 *ad Sab.* D. 41, 1, 20, 2, Ulp. 29 *ad Sab.* D. 47, 2, 14, 17, Ulp. 28 *ad ed.* D. 13, 7, 11, 6, Ulp. 70 *ad ed.* D. 41, 2, 2.

³⁸ D. 13, 7, 11, 6.

³⁹ Cfr. A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici*, cit., p. 247, nt. 16, ove ulteriori ragguagli bibliografici. Il citato autore parla, al riguardo, di «una generale ammissione della rappresentanza diretta in materia possessoria».

⁴⁰ Anche *Pauli sent.* 5, 2, 2, dopo aver ribadito il principio, continua così: *sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse utilitatis causa receptum est*. Sul punto, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 157, nt. 264: «Nel caso in cui si nutra l'*animus possidendi* è possibile valersi di qualsiasi altra persona ai fini dell'apprensione «corpore». Qualora, invece, non si nutra tale *animus*, l'acquisto a nostro favore non può essere compiuto attraverso coloro che non sono sottoposti alla nostra *potestas*. La sola eccezione è quella introdotta a favore del *procurator*, per mezzo del quale, *utilitatis causa*, è

cepita che per mezzo di persona estranea possa essere acquistato all'interessato il possesso *ad interdicta* e, con la scienza dell'interessato stesso, ove intervenuta, anche il possesso *ad usucapionem*⁴¹. Ed è utile rammentare sin d'ora una suggestiva ipotesi di Salkowski⁴² il quale riteneva che all'acquisto del possesso per mezzo di uno schiavo non posseduto da alcuno si fosse arrivati proprio solo dopo l'ammissione dell'acquisto del possesso per mezzo di un «freie Stellvertreter».

Con queste precisazioni, passiamo finalmente a considerare il § 1 di D. 41, 2, 34⁴³. Isoleremo solamente gli aspetti interessanti per il ragionamento che stiamo conducendo con riguardo al § 2, facendo attenzione all'avvertimento della dottrina secondo cui, per una sua compiuta comprensione, si dovrebbe allargare il discorso al *principium*, ove Ulpiano presenta la fattispecie di Tizio il quale immette Caio nel possesso del fondo Corneliano; Caio effettivamente vi si reca, ritenen-

possibile acquistare a noi il possesso». Si veda anche G. HAMZA, *Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano*, in *Index*, IX, 1980, p. 218, nt. 30.

⁴¹ Cfr. G. NICOSIA, *Acquisto del possesso «per procuratorem» e «reversio in potestatem domini» delle «res furtivae»*, in *Iura*, XI, 1960, p. 200, L. VACCA, *Ancora sul problema del procurator e della rappresentanza nell'acquisto del possesso*, in *RISG*, XVII, 1973, p. 278, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 544.

⁴² C. SALKOWSKI, *Zur Lehre*, cit., p. 166. Il rapporto tra le due figure è dialetticamente mosso: cfr. D. DALLA, *Gli acquisti dei soggetti a potestà*, cit., p. 260 s.: «Alla concessione dell'amministrazione del peculio va equiparato il *ius sus patris vel domini*. Un passo di Ulpiano (D. 6, 1, 41, 1) è paradigmatico della spettanza al terzo dell'azione di rivendica per cose vendute e consegnate dal sottoposto che abbia la *libera administratio peculii*, ovvero dal servo che compia la *traditio* per volontà del padrone. Significativo, nel passo, la successiva menzione, agli stessi effetti, del *procurator*, a dimostrazione del tendenziale modellarsi iniziale delle situazioni procuratorie su quanto disposto relativamente alle persone in potestà».

⁴³ Con riguardo alla controversa esegesi di D. 41, 2, 34, 1 («eine Crux») per usare le parole di B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*⁹, I, Frankfurt a.M., 1900-1914, trad. it. a cura di C. FADDA, P.E. BENZA – *Diritto delle Pandette* – 1902-1914, rist. Torino, 1930, I, p. 355 e di F. SCHULZ, *Scientia, dolus und error bei der Stellvertretung nach klassischem römischem Recht*, in *ZSS*, XXXIII, 1912, p. 37 ss.), e alle varie ipotesi ricostruttive formulate dalla dottrina, sulle quali non è possibile soffermarsi *ex professo* in questa sede, rimando a F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., in particolare alle p. 129 ss. e p. 129, nt. 199 per i riferimenti bibliografici.

do, però, erroneamente, di essersi immesso nel fondo Semproniano. Mancando un accordo con Tizio sull'identità del fondo, Ulpiano conclude che Caio non acquisti il possesso⁴⁴. La conclusione è diversa nel § 1⁴⁵, che segue:

Sed si non mihi, sed procuratori meo possessionem tradas, videndum est, si ego errem, procurator meus non erret, an mihi possessio adquiratur. et cum placeat ignorantia adquiri, poterit et erranti. sed si procurator meus erret, ego non errem, magis est, ut adquiram possessionem.

Ma se non a me, ma al mio procuratore tu trasferisca il possesso, è da vedere se mi sia acquisito il possesso nel caso in cui io erri, ma il procuratore mio non erri. E siccome si è stabilito che si acquisti a colui che non è a conoscenza, si potrà acquistare anche a colui che è in errore. Ma se il mio procuratore sia in errore ed io no, a maggior ragione acquisterò il possesso.

Come è stato rilevato⁴⁶, la differenza nelle conseguenze giuridiche delle due ipotesi presentate da Ulpiano risiede nel

⁴⁴ Ulp. 7 disp. D. 41, 2, 34pr.: *Si me in vacuum possessionem fundi cornelianus miseris, ego putarem me in fundum sempronianum missum et in cornelianum iero, non adquiram possessionem, nisi forte in nomine tantum erraverimus, in corpore consenserimus. quoniam autem in corpore consenserimus, an a te tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare nos possessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: et si animo adquiri possessio potest, numquid etiam acquisita est? sed non puto errantem adquirere: ergo nec amittet possessionem, qui quodammodo sub condicione recessit de possessione.* Per l'analisi del frammento, sul quale pesano indizi di gravi alterazioni, cfr. M. BRETONE, *Note minime su Celsus filius*, in *Labeo*, IX, 1963, p. 342 s. e nt. 40; Id. *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982, p. 207 s.; P. ZAMORANI, *Possessio e animus*, I, Milano, 1977, p. 207 ss.; C. RAAP, *Der Irrtum beim Erwerb und beim Verlust des Besitzes. Ein Deutungsversuch zu D. 41, 2, 34 pr.*, in *ZSS*, CIX, 1992, p. 501 ss.; A. LOVATO, *Traditio e conventio nel settimo libro delle disputationes ulpianee*, in *SDHI*, LXVII, 2001, p. 79 ss.; Id., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 143 ss.

⁴⁵ Nel senso che D. 41, 2, 34, 1 «bildet eine Variante zum pr.» vedi H.P. BENÖHR, *Irrtum*, cit., p. 17 e A. LOVATO, *Traditio e conventio*, cit., p. 92 ss. e Id. *Studi sulle disputationes*, cit., p. 160 ss. La variante consiste appunto nell'intermediazione del *procurator* e nel diverso ruolo svolto dalla *conventio* che (diversamente dal *principium*) sta alla base della *traditio*.

⁴⁶ A. LOVATO, *Traditio e conventio*, cit., p. 95; Id., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 165 s. e F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 135 ss.

diverso ruolo della *conventio* sottesa alla *traditio*⁴⁷. In particolare, ci interessa il caso riferito per primo, nel quale l'accordo relativo al fondo Corneliano interviene tra il cedente e il *procurator* dell'acquirente (che non sbaglia sull'identità del fondo, a differenza del *dominus negotii*). La soluzione è giustificata da Ulpiano sulla base del rilievo che come il *dominus ignorans*⁴⁸ acquista il possesso per mezzo del *procurator*, così lo acquisterà anche *errans*, nel senso che l'esatta rappresentazione soggettiva del *procurator*, sostituendo la volontà viziata del *dominus*, produrrà effetti sulla sfera giuridica di quest'ultimo⁴⁹. Il riferimento al *procurator* del § 1 potrebbe allora aver indotto Ulpiano (abbastanza plausibilmente, mi pare)⁵⁰ a menzionare, subito all'inizio del § 2, l'ipotesi dell'acquisto da parte del servo all'insaputa⁵¹ del *dominus*, probabilmente nell'ambito di un discorso più ampio (o semplicemente, di un ragionamento sottinteso) relativo alla rilevanza e alla

⁴⁷ Cfr. A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 160, il quale precisa, sulla scorta di una felice intuizione di Betti, che l'ipotesi presa in esame è sempre quella della *missio in vacuum possessionem* di un fondo avvenuta mediante un'indicazione a distanza (la stessa del *principium*).

⁴⁸ In realtà, anche nel caso in cui si ha l'acquisto del possesso al *dominus ignorans* da parte del *procurator*, tale acquisto dovrebbe ugualmente fondarsi su un mandato o su una successiva *ratihabitio* da parte del *dominus negotii* stesso. Lo ricorda, citando Schulz, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 139, nt. 220.

⁴⁹ Su quest'ampia autonomia specifica del *procurator*, vd. L. VACCA, *Ancora sul problema del procurator e della rappresentanza nell'acquisto del possesso*, in *RISG*, XVII, 1973, p. 261 ss. Sottolinea che, «in questo caso, i poteri del *procurator* sono funzionalmente diretti alla realizzazione di un dato assetto di interessi anche contro la volontà della parte in senso sostanziale», A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 166.

⁵⁰ Le considerazioni, anche implicite, che inducono Ulpiano a trattare insieme le due fattispecie hanno a che vedere con quanto osserva W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 132 e nt. 1: «it may be loosely said that the slave provides the physical and the master the mental element in possession, but this is not quite exact. One simple limitation is that for the later classical lawyers it was clear that previous *iussum* was as good as actual knowledge». In ordine al tendenziale modellarsi delle situazioni procuratorie su quanto disposto relativamente alle persone in potestà, cfr. la precedente nt. 35.

⁵¹ A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 166, mette in luce che, in questo caso, l'*ignorantia* non cade sull'identità del bene ma sull'avvenuto acquisto, in generale.

valorizzazione della volontà dello schiavo negli acquisti peculiari (*ad usucapionem*, secondo il filone proculiano che anche Ulpiano seguiva)⁵².

Se così fosse, nonostante l'«allure» retorica⁵³ che, secondo Watson, il *nam et* imprime alla seconda parte del § 2 (dove Ulpiano cita Celso in ordine agli acquisti del *servus alienus*), sarebbe ovvio non trovare in quel che segue (la cercava Solazzi) la risposta ad una difficoltà che non è di Ulpiano ma dell'interprete. Il *nam et* (che, peraltro, potrebbe essere tradotto non solo con: «infatti, anche»; ma pure con: «inoltre anche» o «e certamente anche»)⁵⁴ non introdurrebbe, cioè, una spiegazione ad una «nota che fa difficoltà» (se lo schiavo possa o meno acquistare il possesso *mihi ignoꝛanti*) ma chiuderebbe un discorso più ampio idealmente cominciato nel *principium* e sviluppato nel § 1, testè riportato, e che sfocia (dopo il riferimento all'acquisto per mezzo del servo proprio, già visto) nell'*argumentum a simili* del possesso conseguito attraverso una persona che non è libera (come il *procurator*) ma che si comporta come tale (il *servus alienus* non posseduto). Discorso della cui autenticità sostanziale non c'è ragione di sospettare. L'idea che il caso dell'acquisto del possesso per il tramite del servo (§ 2 D. 41, 2, 34) fosse l'ovvia traduzione, nell'ambito di una *disputatio*, di un argomento *a simili* non suona bizzarra⁵⁵: si tratterebbe, con riferimento a tutte le ipotesi contemplate dal § 2, di ca-

⁵² Evidenzia, anche con riguardo a D. 41, 2, 34, 2, il ruolo fondamentale attribuito alla volontà del sottoposto che acquista all'avente potestà, G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini*, cit., p. 56 s. e p. 57, nt. 93.

⁵³ Cfr. A. WATSON, *Acquisition*, cit. (= *Studies*, cit., p. 91).

⁵⁴ Vedi E. FORCELLINI, *Totius latinitatis Lexicon, opera et studio Aegidii Forcellini, seminarii patavini alumni lucubratum et in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Josepho furlanetto, eiusdem seminarii alumno, novo ordine digestum, amplissime auctum atque emendatum cura et studio doct. Vincentii De-Vit eiusdem seminarii olim alumni ac professoris, tomus quartus*, Prati, MDCCCLXVIII, p. 222, s.v. «Nam»: 3) *Deinde. II. Nam accipitur etiam pro vero, autem, vel simili discretiva particula et habet vim transeundi ab una re ad aliam, simulque subiiciendi quod quis requirere posset.*

⁵⁵ Cfr. W. GORDON, *Acquisition of Ownership* (= *Roman Law, Scots Law and Legal History*, cit., p. 30 s.).

si di «ministerial acquisition»⁵⁶, vale a dire di «acquisition by a person acting as mere instrument of acquisition». E, con riguardo al caso del *servus alienus*, si potrebbe suggerire (siamo nel regno delle ipotesi, anche se sono ipotesi coerenti, benché le fonti risultino spesso opache) che qui ci si trovi di fronte ad uno schiavo che afferma di essere libero⁵⁷. Va oltre Benöhr, che, con qualche ragione, lo vede comportarsi «als Prokurator», sottolineando la pregnanza del sintagma *si nomine meo eam adipiscatur*⁵⁸.

Va di nuovo osservato che l'acquisto del possesso per mezzo di un procuratore era fattispecie (quasi) pacifica nel momento in cui scriveva Ulpiano, di talché si può sostenere con una certa verosimiglianza storica che l'argomento sollevato contro la genuinità della seconda parte del § 2 (e cioè l'attribuzione ai compilatori, quale loro retaggio, di una riscrittura del testo che fosse in linea con l'equiparazione del *servus alienus*, o del servo proprio, al libero rappresentante), diventa praticamente un argomento a favore di quella genuinità, solo che si dia rilievo alle fonti accennate *supra*, che di quella equiparazione vedono già *in nuce* una prima affermazione (problematica fin che si vuole) tra il II e il III secolo d.C., con le conseguenti soluzioni indotte da tecniche analogiche e da ragioni di *utilitas*⁵⁹.

⁵⁶ Cfr. D. 41, 2, 18, di Celso.

⁵⁷ G.C. MAC CORMACK, *Nominations: Slaves and Procurators*, in *RIDA*, XXXIII, Bruxelles, 1976, p. 198, vi individua «a close analogy with the case in which the principal acquires through the procurator's nomination».

⁵⁸ H.P. BENÖHR, *Der Besitzerwerb*, cit., p. 61 s. Concordi, condivisibilmente, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 60 s., nt. 31 e P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., p. 90, la quale giustamente osserva che il rilievo attribuito alla volontà dell'intermediario di iniziare a *possidere pro alio* «si può far rientrare tra i molti elementi di fatto che determinano l'attribuzione del possesso e delle conseguenze ad esso connesse a favore di una data persona».

⁵⁹ Il sintagma rientrava nel repertorio dei giuristi classici: cfr. H. ANKUM, «*Utilitatis causa receptum*». *On the pragmatical methods of the Roman lawyers*, in *Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae*, Leiden, 1968, p. 5 (si veda anche ID., *Utilitatis causa receptum. Sur le méthode pragmatique des juristes romains classiques*, in *RIDA*, XV, 1968), il quale definisce così l'*utilitas*: «I think that the best way to come near to the concept of *utilitas* in our texts is to translate it with: "the necessities" or "the interest of practi-

L'obiezione relativa alla mancata corrispondenza dei due «kola» di D. 41, 2, 34, 2, infine, può allora (forse) essere superata se si considera che essa sembra stare in piedi solo a costo (un costo storiograficamente alto) i) di presumere non ancora risolta da parte di Ulpiano la questione dell'acquisto al *dominus ignorans* (in contrasto con quanto appare in altri *loci* ulpiane, proculianamente intonati e ii) di dare per scontata (insieme col carattere compilatorio dei casi ivi elencati da Celso) non solo l'interna coerenza logica del frammento ma, a dir così, la sua autosufficienza, ridimensionando in questo modo il *ductus* argomentativo più largo che impegna il giurista severiano (come sembra emergere dal raffronto con D. 41, 2, 34, 1), il quale traguarda, nell'ambito della problematica materia dell'acquisto del possesso, anche gli aspetti dell'acquisto *per procuratorem* e, in particolare, la rilevanza attribuita da Ulpiano alla *conventio* come momento giustificativo dell'efficace manifestazione di volontà di un *procurator* o di un servo (proprio o altrui, alle condizioni più o meno implicitamente presupposte dal testo)⁶⁰ *etiam domino ignorantibus*.

cal juridical life"». M. KASER, "Ius publicum" und "Ius privatum", in ZSS, CIII, 1986, p. 44, a sua volta, ne registra l'uso sistematico proprio nelle decisioni sull'acquisto del possesso e sul possesso *ad usucapionem*. In questo senso anche U. LEPTIEN, "Utilitatis causa". Zweckmässigkeitsentscheidungen im römischen Recht, in SDHI, XXXV, 1969, p. 52 ss. Sul tema, A. STEINWENTER, Utilitas publica-utilitas singulorum, in Festschrift Paul Koschaker, I, Weimar, 1939, p. 84, M.L. NAVARRA, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani, Torino, 2002, p. 9 ss. e D. NÖRR, Rechtskritik in der römischen Antike, München, 1974, p. 136 ss.

⁶⁰ Precisando quest'ultimo punto di vista, Lovato ha, però, messo in guardia l'interprete da una lettura di D. 41, 2, 34, 2 troppo sbilanciata sulla volontà del sottoposto di acquistare al *dominus*, come se se la stessa fosse l'unico elemento valorizzato da Ulpiano. Proprio l'esegesi allargata, nel senso indicato, del frammento, induce l'Autore a ritenere che tale volontà non basterebbe, nell'ottica di Ulpiano, ad assicurare l'assetto di interessi voluto dalle parti. Ciò che, secondo Lovato, accomuna l'ipotesi del *procurator* che acquista *domino ignorantibus* con quella del *servus* proprio che, pure, acquista al padrone inconsapevole è l'esistenza di un rapporto fiduciario che dobbiamo immaginare sussistente anche per il *servus alienus* non posseduto, per il quale è ovvio che intanto fosse ammissibile l'acquisto in nome di un terzo, in quanto tale imputazione fosse giustificata da un incarico. Vedi A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 172 ss.

È sulla base di queste considerazioni che possiamo riaccostarci ai testi presi in esame nella loro interezza, mettendo meglio a fuoco tutte le questioni finora affrontate o anche solo accennate. In un passo dall'andamento problematico (D. 41, 2, 34, 1), Ulpiano aveva sostenuto che il *procurator* acquista il possesso *mihi erranti*, così come lo acquista *mihi ignorant*, sottintendendo la diversa rilevanza (*quoad effecta*, nei singoli casi) della *conventio* tra *tradens*, *dominus negotii* ed *accipiens* in ordine all'acquisto del possesso *per traditionem*: più chiaramente, in tale fattispecie, come ha rilevato Briguglio⁶¹, «il *dominus negotii* potrebbe aver posto in essere il rapporto giuridico che si pone a *iusta causa* ai fini dell'acquisto del possesso e non essere a conoscenza del fatto che la *traditio* sia stata eseguita al *procurator* oppure può aver dato incarico al *procurator* di compiere acquisti e non essere così a conoscenza dell'avvenuta esecuzione o meno di tale incarico». L'acquisto del possesso è comunque assicurato perché gli spazi di autonomia dell'intermediario sono precisamente circoscritti dal modo di operare della *conventio* e funzionali alla realizzazione di un dato assetto di interessi. Nel contesto della stessa opera (e sulla base della stessa fattispecie concreta del *principium* e del § 1: Ulpiano non lo dice, ma è l'unico modo per intendere compiutamente il testo), il giurista severiano ripeteva la massima anche per il servo, che pure, certo, in diritto classico, acquista a me, a mia insaputa, almeno (è la tesi proculiana cui aderisce Ulpiano), la *possessio ad interdicta* (D. 41, 2, 34, 2) ma che, nel caso di specie (è *interpretatio difficilior*, a prima vista, ma sistematicamente più vicina, credo all'autentico ragionamento ulpiano), acquista il possesso direttamente al padrone, dal quale ha ricevuto istruzioni in ordine alla *traditio* per suo conto (quale mero *nuncius*) o finanche la *possessio ad usucapionem* (in forza, si può pensare, di *libera administratio peculii* oppure, per una generalizzazione ulpiana suggerita dalla tematica del *procurator* e finalizzata a superare il limite della causa peculiare, in forza di una *praepositio* che consenta – come nel § 1 – di sostituire l'una volontà all'al-

⁶¹ Vedi F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, cit., p. 140, nt. 221.

tra nella gestione di un affare, in modo da garantire il risultato *etiam domino ignorantibus*⁶².

Il testo continua così: e certamente (Celso *dixit* e il giurista severiano approva, prendendone in prestito il pensiero) mi acquista il possesso anche il servo altrui da me posseduto o quello altrui che non possiede nessuno (in deroga al quadro delineato in Gai., *Inst.* 2, 94) – ossia (diciamo noi, cercando di non giocare troppo di fantasia) il servo che si comporti analogamente al *procurator* della fattispecie illustrata nel § 1 (o di altra analoga appena trattata) – purché spendano il mio nome (cioè nel mio interesse). Il fatto che la cosa sia presa *nomine meo* è una costante analogica importata dalla disciplina dell'acquisto del possesso *per procuratorem* e sembrerebbe compensare la procura posta a base dell'acquisto *per procuratorem, mihi ignorantibus* del § 1 e il rapporto potestativo (o la *libera administratio peculii*) del *servus meus* che acquista a mia insaputa (nella prima parte del § 2)⁶³.

Ciò che, sul piano dell'interna coerenza del testo, possiamo mettere in evidenza adesso – dopo aver introdotto qualche argomento a favore della classicità di tutte le ipotesi d'acquisto *per servum* (proprio o alieno) e *per procuratorem* elencate da Ulpiano nel frammento e dopo aver ipotizzato una di-

⁶² Per l'ipotesi del *nuncius*, W. GORDON, *Acquisition of Ownership* (= *Roman Law, Scots Law and Legal History*, cit., p. 30 s.): «It is as if the acquirer asked that the goods be delivered to his house, to take an example from the texts, and in the case of an animate depository it seems fair to assume that the acquirer would tell the person to whom delivery is to be made that he is to expect delivery. Nevertheless the acquirer would not know when delivery was actually made – he would be *ignorans*, and yet acquire».

⁶³ W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 133: «When we remember that *nominatio* and *iussum* were almost equiparated in later classical law, for the purpose of transaction by a slave possessed in good faith or held in usufruct, it seems likely that Ulpian is doing the same thing here, and holding that you acquire *possessionem* through your slave if you know it or have authorised it or the possession is take in your name». Si legga, però, la precisazione immediatamente successiva, molto problematica: «But the cases are not on the same plane. In the case of *bonae fidei possessio* the equalisation of *iussum* and *nominatio* is to determine the destination of an acquisition, not its possibility. They equally exclude the *dominus*, but no text, applying the rule to acquisition of possession says that if there was *nominatio*, the requirement of scientia in the *bonae fidei possessor* did not exist».

versa direzione semantica della complessa clausola sintattica *nam et* – è che, comunque, la pista esegetica segnata dalla «Intepolationenjagd» sviluppa le prospettive meno adatte per la comprensione del passo⁶⁴. Ciò è vero sia nel caso in cui si ritenga che il caso dell'acquisto attraverso il servo altrui «is no authority for Ulpian's proposition»⁶⁵: Ulpiano non citerebbe Celso *filius* per spiegare il caso da lui esaminato in apertura del § 2. Il giurista proculiano, infatti, non si starebbe riferendo all'acquisto *domino ignorant* ma, più in generale, alla «newly developed rule that possession can be acquired through a procurator»⁶⁶. Per questo Celso «says nothing about ignorance»⁶⁷. Ma è vero anche nel caso in cui non ci si limiti a sostenere la genuinità delle ipotesi elencate da Ulpiano e le si voglia inserire in un discorso più articolato (e sensato), ossia intendendo il § 2 nel senso che, ricorrendo all'opinione celsiana, Ulpiano abbia effettivamente voluto spiegare l'ipotesi pre-

⁶⁴ A questo rilievo si espongono, mi pare, i già accennati tentativi di Nicosia (*Servus quoque meus ignorant mihi adquirit possessionem. nam et servus alienus, ut Celsus scribit, [sive] < qui bona fide > a me, [sive a nemine] possideatur, potest mihi adquirere possessionem, [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est]*) e di Beseler (*Servus quoque meus ignorant mihi adquirit possessionem. [nam et] servus alienus, ut Celsus scribit, [sive a me, sive a nemine possideatur], <non> potest mihi adquirere possessionem, <nisi bona fide eum possideam> [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est]*) di ricondurre il testo alla forma 'tranquillizzante' dell'acquisto per *servum alienum* che leggiamo in Gai., *Inst.* 2, 94. Tanto più che, almeno nella lezione restituita da Nicosia, la congiunzione *nam et* resta dov'era, sospesa in modo incerto tra due ipotesi di acquisto delle quali non è chiaro come la seconda possa contenere la *ratio decidendi* della prima. Sul punto, mi sembrano molto convincenti le considerazioni di W. GORDON, *Acquisition of Ownership (= Roman Law, Scots Law and Legal History*, cit., p. 30 s.): «If the *servus alienus* is thought of as a mere instrument – and it seems significant that Ulpian cites Celsus, the author of D 41.2.18pr. which refers to ministerial acquisition – the text, though not completely in order is no longer complete nonsense and even the *nam et*, which, as Watson rightly points out, indicates a deduction from a more extreme case, can be justified. Use of one's own slave as an instrument is less extreme than use of the slave of another, and it does not follow that because use of the slave of another seems a more unusual case it was therefore decided after the more usual one».

⁶⁵ W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 132.

⁶⁶ W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 132.

⁶⁷ W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 132.

sentata nella sua prima parte (quella del *servus* proprio che, come il *procurator* acquista *mihi ignorant*: ipotesi presentata in modo molto audace anche per un seguace della teoria proculiana che ammetteva, in questo caso, solo l'acquisto del possesso *ad interdicta*). Perché, così inteso il pensiero di Ulpiano (traducendo stavolta il *nam et con*: «infatti anche») vorrebbe dire che se si accetta (ed era accettato, seppur non pacificamente, come abbiamo visto) che uno schiavo altrui non posseduto da nessuno (sulla base di un mio incarico) acquisti il possesso a me quando agisce in mio nome, a maggior ragione l'effetto acquisitivo deve riconoscersi se ad agire per mio conto è il mio schiavo (sempre sulla base di un conferimento di poteri). Nel primo caso, l'imputazione dipenderebbe dalla *nomination*, nel secondo dal rapporto potestativo.

In un'indagine sulla «nomination» di schiavi e procuratori, anche Mac Cormack, soffermandosi, *inter alia*, sul significato di D. 41, 2, 34, 2 invitava, comunque, alla cautela: «But some caution is needed. It may be a mistake to press too far the general language of the texts. The position may have been that only in certain cases, as here he acquired for his 'master', was the slave's nomination allowed to take effect. If this were the position one would have a close analogy with the case in which the principal acquires through the procurator's nomination»⁶⁸. Entrambi i §§ considerati mi sembra partecipino di una tendenza a ricercare il punto di equilibrio tra *voluntas domini* e *mens servi*, valorizzando, nei limiti accennati⁶⁹, la *scientia* (o la volontà) di procuratori e servi⁷⁰. Da Celso ad Ulpiano la giurisprudenza non improvvisa e le singole posizioni ubbidiscono

⁶⁸ G.C. MAC CORMACK, *Nominations*, cit., p. 198.

⁶⁹ Cfr. A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. 172, il quale precisa che, in ogni caso, non è possibile porre in risalto la volontà dell'intermediario al punto da presentarla come unico elemento insostituibile del negozio. Così facendo, «si costruisce un principio che non risponde al contenuto del brano», lasciando erroneamente in ombra la prospettiva unitaria di Ulpiano, nel senso che «l'autonomia in favore dell'intermediario era riconosciuta solo nei limiti in cui fosse funzionale all'attuazione dell'assetto di interessi voluto dalle parti».

⁷⁰ Si veda A. BURDESE, s.v. *Possesso*, (*dir. rom.*), cit., p. 459.

a una «competence» radicata nel sistema: i *prudentes* attuano una «rule governed creativity»⁷¹.

Quanto alle ipotesi enucleate *in fine* al frammento (il servo altrui posseduto da me o non posseduto da alcuno), è opportuno, infine, evidenziare che nel testo esistono spazi aperti a scelte interpretative in ordine all'esatta individuazione dei casi trattati da Celso e ripresi da Ulpiano. Se, con riguardo al primo caso (il servo altrui posseduto da me) la dottrina è pressoché muta, dando probabilmente per scontato che si trattasse del *servus alienus bona fide possessus*⁷², rispetto al secondo caso (il servo altrui non posseduto da alcuno) mette conto osservare che, quantunque Celso (come i proculiani) potesse avere in mente lo schiavo in fuga *sic et simpliciter*, può darsi che, nel riportarne inalterata la massima, Ulpiano (il quale, sul punto, pare staccarsi da quel filone giurisprudenziale), circoscrivesse, invece, l'ipotesi allo schiavo che pretende di essere libero di diritto, fosse il medesimo in fuga (purché *se liberum esse credat e iudicium liberale pati paratus sit*)⁷³ o no

⁷¹ Mutuo lessico e idee da F. ANTINUCCI, in N. CHOMSKY, *Syntactic Structures*, The Hague-Paris, 1957 – trad. it. e introduzione di F. ANTINUCCI, Bari, 1970 –, p. XIII ss. Per la tendenza riferita in testo, con sospetti d'interpolazionismo che non si conciliano con l'attribuzione automatica al *dominus*, che è propria del diritto giustiniano, vedi, in relazione alla causa peculiare, Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 4, 2, 12 nonché Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 19.

⁷² Può, forse, trarsi uno spunto interessante, però, da W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 347: «Possession can be acquired for us by persons *bona fide* possessed by us, within the *causae*, and, if it is *in re peculiari*, without our knowledge. But where these conditions are not satisfied we find a new principle. They do not acquire the possession for themselves or for the *dominus*. It is acquired to no one. One who is himself possessed cannot possess or usucapt. An owner cannot possess through one who is possessed by another». Col che, anche in questo caso, come si dirà subito appresso in testo riferendoci al *servus alienus a nemine possessus*, si imponevano ragioni di *utilitas*.

⁷³ G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., p. 64 osserva che «il servo fuggitivo – quello cioè che si allontana dal padrone coll'intenzione di sottrarsi alla sua signoria – può ben farsi passare per un uomo libero, anche per eludere più facilmente le ricerche, ma ciò non modifica la sua posizione giuridica, anche in ordine ai problemi possessorii, e soltanto ne aggrava la condizione dal punto di vista della sanzione penale. Il comportarsi come libero può invece avvenire indipendentemente da fuga, in piena buona fede, quando per esempio il servo *se liberum credat*, pronto a sostenere, per mezzo dell'*adsertor*, il suo diritto di fronte al domino: solo allora egli può dirsi *in possessione*

(sulla *possessio* del primo – il servo che si fa passare per libero, in modo da evitare la cattura – le fonti registrano consuetudine *dissensiones* di scuola⁷⁴; sulla *possessio* del secondo, in sen-

libertatis sine dolo malo, e solo allora sarà protetto dal pretore». Lo scandaglio dei *prudentes* lavora sui contenuti latenti del sintagma *in libertate morari*, con importanti 'distinguo' legati a ragioni e durata: in ogni caso, il *pro libero se gerere* non coincide col *se liberum credere*. Cfr. Paul. 15 *ad Plaut.* D. 41, 3, 15, 1: *Si servus, quem possidebam, fugerit, si pro libero se gerat, videbitur a domino possideri: sed hoc tunc intellegendum est, cum, si adprehensus fuerit, non sit paratus pro sua libertate litigare: nam si paratus sit litigare, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparavit.* D. 41, 2, 3, 10: *Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudicium liberale pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparat. sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur: alioquin si ex possessione servitutis in libertatem reclamaverit et liberale iudicium imploraverit, nihilo minus in possessione mea est et animo eum possideo, donec liber fuerit pronuntiatus.* Sul testo, cfr. la precedente nt. 27. Per una casistica ulpiana, vedi anche Ulp. 55 *ad ed.* Dig. 40.12.12.2: *Potest et servus sine dolo malo in libertate morari, ut puta testamento accepit libertatem, quod nullius momenti esse ignorat, vel vindicta ei imposita est ab eo, quem dominum esse putavit, cum non esset, vel educatus est quasi liber, cum servus esset* e Ulp. 55 *ad ed.* D. 40, 12, 12, 3: *Et generaliter dicendum est, quotiens quis iustis rationibus ductus vel non iustis, sine calliditate tamen putavit se liberum et in libertate moratus est, dicendum est hunc in ea causa esse, ut sine dolo malo in libertate fuerit atque ideo possessoris commodo fruatur.* Costata che «the principles governing possession of a *fugitivus* were never a coherent whole» W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., p. 338. Cfr. anche C.A. CANNATA, *Dalla nozione di 'animo possidere' all'animus possidendi' come elemento del possesso*, in *Scritti scelti di diritto romano*, I, a cura di L. VACCA, Torino 2011, p. 62 s.

⁷⁴ Cfr. G. NICOSIA, *L'acquisto del possesso*, cit., p. 47 ss. Al riguardo, i testi ci offrono – lo dice molto bene G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., p. 47 – «uno dei più begli esempi di quella costante tendenza dei giuriconsulti classici di rifuggire dalle costruzioni generali e di non sentirsi vincolati, quando decidono singoli problemi, a eccessivi scrupoli di coerenza sistematica. Essi, nel caso nostro, possono ben decidere affermativamente alcuni dei problemi singoli senza per questo pregiudicare la decisione di quello che da un punto di vista di pura logica sistematica avrebbe ad essere il punto di partenza». Le due scuole divergevano nella premessa teorica (i Proculiani, a differenza dei Sabiniani, negavano in modo assoluto il possesso sul servo fugitivo e, conseguentemente, l'acquisto per mezzo suo del possesso: cfr. Paul. 54 *ad ed.* D. 41, 2, 1, 14: *Per servum, qui in fuga sit, nihil posse nos possidere nerva filius ait, licet respondeatur, quamdiu ab alio non possideatur, a nobis eum possideri ideoque interim etiam usucapi. sed utilitatis causa receptum est, ut impleatur usucapio, quamdiu nemo nactus sit eius possessionem. possessionem autem per eum adquiri, sicut per eos, quos in provincia habemus,*

so tendenzialmente negativo, c'è invece unanime accordo). A fronte di un atto materiale che aveva instaurato un'obiettiva situazione possessoria, il *servus alienus* non posseduto non avrebbe acquistato a nessuno: la soluzione imposta dalle cose era una «praktische Lösung» adottata, mi pare, *utilitatis causa*.

Per concludere, «the text, though not completely in order, is no longer complete nonsense»⁷⁵. Se si eccettua la probabile inserzione posticcia della chiusa⁷⁶ e se si ammette che nell'originale (soprattutto nella seconda parte del § 2 e fermo quanto detto sulla stringatezza della sua prima parte) qualcosa può essere stato ritoccato dai compilatori (ad esempio, è verosimile che Ulpiano non si limitasse, nel riportare il pensiero di

Cassii et Iuliani sententia est), ma, nel caso concreto, le decisioni prendevano in considerazione la necessità di modulare gli effetti giuridici dell'apprensione materiale. Pomponio (3 *ad Sab.* D. 6, 2, 15: *Si servus meus, cum in fuga sit, rem a non domino emat, publiciana mihi competere debet, licet possessionem rei traditae per eum nactus non sim*), ad esempio, pur richiamandosi ai Proculiani, ammette la *possessio ad usucapionem* (come i sabiniani Cassio e Giuliano: vd. H.P. BENÖHR, *Der Besitzerwerb*, cit., p. 128 ss.). Ulpiano (54 *ad ed.* D. 47, 8, 2, 25): *Si fugitivus meus quasdam res instruendi sui causa emerit eaeque raptae sint, quia in bonis meis hae sunt res, possum de his vi bonorum raptorum actione agere*, che in materia possessoria si rifà ai seguaci di Proculo, quanto al servo fuggitivo, invece, sembra essere dello stesso avviso di Paolo, sulla scia del pensiero sabiniano, accolto come ormai consolidato in Herm. 5 *iuris epit.* D. 41, 2, 50, 1: *Per servum in fuga agentem, si neque ab alio possideatur neque se libero esse credit, possessio nobis adquiritur*. Vedi anche Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7, 1, 12, 3: *De illo Pomponius dubitat, si fugitivus, in quo meus usus fructus est, stipuletur aliquid ex re mea vel per traditionem accipiat: an per hoc ipsum, quasi utar, retineam usum fructum? magisque admitti retinere. nam saepe etiamsi praesentibus servis non utamur, tamen usum fructum retinemus: ut puta aegrotante servo vel infante, cuius operae nullae sunt, vel defectae senectutis homine: nam et si agrum aremus, licet tam sterilis sit, ut nullus fructus nascatur, retinemus usum fructum. Iulianus tamen libro trigensimo quinto digestorum scribit, etiamsi non stipuletur quid servus fugitivus, retineri tamen usum fructum: nam qua ratione, inquit, retinetur a proprietario possessio, etiamsi in fuga servus sit, pari ratione etiam usus fructus retinetur*. Confina la materia in «estensioni postclassiche dell'animo retinere possessionem», P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., p. 109, nt. 31, ove ulteriore bibliografia.

⁷⁵ W. GORDON, *Acquisition of Ownership* (= *Roman Law, Scots Law and Legal History*, cit., p. 30 s.).

⁷⁶ Cfr. G. NICOSIA, *L'acquisto del possesso*, cit., p. 289, nt. 70.

Celso, a quell'ellittica disgiuntiva *sive ... sive*, ma ragionasse più a lungo), esso non merita la (quasi) completa sfiducia espressa nei suoi confronti dalla dottrina (non solo) interpolazionistica. Abbiamo visto che, considerandolo nel suo attuale tenore, si può giungere in qualche modo a spiegarlo (allargando l'indagine al § 1), se pur riducendone un poco la portata in ordine alla discussione dei problemi generali connessi con l'acquisto del possesso, per individuarvi una coerenza intima delle varie parti che fa propendere per la sua sostanziale genuinità.

MARCO MOLINARI, Appunti per una lettura ‘allargata’ di D. 41, 2, 34, 2

Il contributo esamina un passo del Digesto escerpito dal settimo libro delle *Disputationes* di Ulpiano (D. 41, 2, 34, 2) relativo all’acquisto del possesso *domino ignoranti* ad opera del servo proprio e del *servus alienus* comunque posseduto o posseduto da nessuno. Sebbene sia stato sospettato di molteplici interpolazioni formali e sostanziali, l’autore ne afferma la sostanziale genuinità, alla luce di un confronto col precedente § 1 del medesimo frammento.

Parole chiave: *Disputationes* di Ulpiano, acquisto del possesso, *servus alienus*.

MARCO MOLINARI, Note for an ‘extended’ reading of D. 41, 2, 34, 2

The contribution tends to examine a Digest text extracted from the seventh book of Ulpian’s *Disputationes* (D. 41, 2, 34, 2) related to the acquisition of possession *domino ignoranti* by his own *servus* and by the *servus alienus* in any case possessed by himself or possessed by no one. Although suspected of being a lot interpolated in form and substance, the author claims its substantial authenticity, also comparing it with the previous § 1 of the same text.

Key words: Ulpian’s *Disputationes*, acquisition of possession, *servus alienus*.

NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 2 2022

Giuseppe SCIACCA, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

Sergio ALESSANDRÌ, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Mario RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Parma

Stella COGLIEVINA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

Fabiana MATTIOLI, Professoressa associata di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Roberto SCEVOLA, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Padova

Carlotta IPPOLITI MARTINI, Ricercatrice di Diritto privato, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Elena MARELLI, Ricercatrice di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Bergamo

Paolo BONINI, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Marco MOLINARI, Dottore di ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, Università degli Studi di Pavia; già assegnista di ricerca in Diritto romano, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Martina BEGGIATO, Dottoranda di ricerca in Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 2 2022

<i>Giuseppe Sciacca</i> , <i>Epikediton</i> della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici.....	431
<i>Sergio Alessandrì</i> , Brevi considerazioni in tema di <i>ius pignoris</i> del fisco. Ancora su D. 49.14.46.3, <i>Hermogenianus VI iuris epitomatarum</i>	490
<i>Mario Ricca</i> , La dignità come orizzonte mobile di giustizia. Con Francesca Oliosi sulle rotte del futuro anteriore della giuridicità	510
<i>Stella Coglievina</i> , L'«ente religioso» e il terzo settore, tra conferme, problemi interpretativi e nuove opportunità.....	693
<i>Fabiana Mattioli</i> , La legislazione giustiniana del 18 ottobre 532. I rapporti fra la cancelleria e il mondo della pratica: i quesiti delle <i>advocationes</i> e la compilazione del Digesto.....	760
<i>Roberto Scevola</i> , 'Vim vi repellere licet': configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano....	792
<i>Carlotta Ippoliti Martini</i> , I riflessi civilistici della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio	876
<i>Elena Marelli</i> , Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del <i>tabellio</i>	898
<i>Paolo Bonini</i> , Sulla modulazione temporale degli effetti delle decisioni di incostituzionalità. Il cognome familiare tra ragionevolezza e opportunità	931
<i>Marco Molinari</i> , Appunti per una lettura 'allargata' di D. 41, 2, 34, 2.....	964
<i>Martina Beggiano</i> , Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana	994

ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

Archivio giuridico Filippo Serafini online è numero speciale della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* (ISSN: 0391-5646) per la pubblicazione *open access* di contributi. Tale modalità, come noto, risponde agli *standards* internazionali in ordine all'accessibilità e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica.

Dopo avere superato la procedura di revisione *double-blind peer review*, gli articoli accettati sono pubblicati *in progress*. La pubblicazione definitiva avviene con la fascicolazione semestrale della versione telematica.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Le opinioni espresse negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; Scopus.

